

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

24.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACERBO

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 . . .	455
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	456

#### La riunione comincia alle 16,45.

PRESIDENTE constata che la commissione è in numero legale. Avverte che interviene alla riunione S. E. Thaon di Revel, Ministro delle finanze.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone di dare la precedenza alla discussione del disegno di legge concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40. (463)**

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, rileva che si tratta di maggiori assegnazioni per lire 2 miliardi e 286 milioni ai bilanci dei Ministeri delle finanze, dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica. Queste maggiori assegnazioni sono determinate dall'attuale situazione internazionale. È certo che le spese si faranno con giusto criterio e con la necessaria parsimonia.

ARCIDIACONO raccomanda vivamente che i 600 milioni assegnati al Ministero dell'aeronautica siano destinati soprattutto ad aumentare il numero degli apparecchi e ad unificare, il più possibile, i tipi.

Espone, in sintesi, quale dovrebbe essere, a suo avviso, il criterio di impiego dei mezzi finanziari che il paese pone a disposizione dell'aeronautica militare per accrescerne la efficienza.

MOLFINO rileva che l'aeronautica è dotata di ottimi apparecchi e di intrepidi piloti e completerà la sua preparazione con i mezzi finanziari messi a sua disposizione.

PRESIDENTE avverte che segnalerà al Ministero dell'aeronautica le raccomandazioni fatte.

Pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.  
(*Vedi Allegato*)

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente  
istituzione di una imposta ordinaria sul  
patrimonio. (460)**

PRESIDENTE. All'articolo 9 il relatore Consigliere nazionale Brizi ha proposto di aggiungere il seguente secondo comma: « Tuttavia, per la prima dichiarazione agli effetti del presente decreto, la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale nel quinquennio precedente ».

BRIZI, *Relatore*, avverte che l'emendamento è ispirato al fatto che questo ultimo periodo triennale ha presentato prezzi anormali per varie categorie di beni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

*(Si approva l'articolo 9 emendato).*

PRESIDENTE all'articolo 10, il relatore Brizi ha proposto i seguenti cinque emendamenti:

*Al 1° comma, la lettera a) è modificata come segue:*

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie, verificatisi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente.

*La lettera c) dello stesso primo comma è modificata come segue:*

c) del reddito netto, capitalizzato.

*Allo stesso 1° comma è aggiunta la seguente lettera d):*

d) degli estimi catastali dei terreni e dei fabbricati, una volta però ultimata la revisione degli estimi del catasto dei terreni e revisione del classamento, e ultimata la formazione del nuovo catasto edilizio urbano: e ciò con norme da dettare dall'Amministrazione, quanto al passaggio dei valori di reddito catastale ai valori capitali.

*Dopo il 1° comma è aggiunto il comma seguente:*

Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per ciò a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponenti sopravvalori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopraredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

*Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:*

La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio è determinata sulla base della media del triennio anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione.

BRIZI, *Relatore*, osserva che l'imposta commisurata al patrimonio incide sul reddito rispettivo con progressione inversa: il 0.50 per cento sul patrimonio, infatti, equivale aritmeticamente al 12.5, al 10, all'8.33 per cento del reddito annuo, nelle rispettive ipotesi di fruttuosità del 4, del 5, del 6 per cento annuo.

Questo modo di agire è rilevato, nella relazione ministeriale, quale modo perequatore, poichè si ammette che i grandi patrimoni abbiano rendimenti più bassi dei piccoli patrimoni. Circa la legge statistica a cui si allude, sul rapporto intercorrente tra patrimoni e redditi, il relatore la ricorda nella sua nota originale formulazione (BENINI, *Principii di statistica metodologica*) con le ipotesi fatte e con gli elementi su cui si è operato; dal che trae preciso senso la formula che un'imposta sul patrimonio funzioni come progressiva sul reddito, anzi sull'intero reddito di capitale e lavoro del contribuente. Aggiunge che non mancano però elementi, da altri studi, per ritenere che le condizioni di rendimento non sono più alte per i piccolissimi patrimoni.

Ma — venendo all'applicazione pratica dell'imposta — non si vuole certo generalizzare: molto, di una funzione progressiva dell'imposta, dipenderà, per esempio, dalla composizione del patrimonio; dal mercato di investimento di cui si tratta, per categorie di beni, ecc.; e inoltre il concetto di economicità di dimensione dell'azienda dovrà contare, allorchè si tratti di misura di rendimento.

Ed a parte ciò, crede che vi sarà un modo pratico di tenere in una certa misura la progressività ammessa in cospetto dei redditi: non adottare rigidamente, nella valutazione, il criterio del saggio « corrente » di capitalizzazione, di cui alla lettera c) dell'articolo 10. I saggi « correnti » (oltre alle difficoltà di conoscerli seriamente) saranno ben diversi, per esempio nell'investimento in terreni, per la capitalizzazione di un reddito terriero di misura imponente, all'acquisto del quale pochissimi acquirenti potranno aspirare sul mercato, e per la capitalizzazione di redditi piccolissimi, cui una folla di acquirenti aspirerà: sicchè tali saggi

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

condurranno comparativamente a valori capitali bassi nel primo caso, e alti nel secondo. Più i due saggi « correnti » divergeranno, e tanto più tenderà ad attenuarsi la progressività di cui si parla.

Inoltre, l'adozione del saggio « corrente » tenderebbe per i piccoli fondi, e specie di proprietà contadina, a confermare i valori venali spesso aberrati in eccesso. Rende omaggio al Ministro di Revel per il principio, da lui posto nella legge di revisione degli estimi dei terreni, di valutare, nella stima catastale, la mano d'opera, da chiunque prestata, a prezzi di tariffa sindacale. Logicamente, l'Ufficio delle imposte deve esser messo in grado di non contraddire, nell'applicazione dell'attuale legge, ciò che il legislatore volle in altra legge finanziaria.

Inoltre, spiega il dubbio ed il rischio insito tecnicamente nella parola « suscettibili », riferita al reddito netto degli immobili: certo, il legislatore non volle considerare condizioni di reddito ipotetiche o diverse dalle attuali.

Tutte queste ragioni lo hanno indotto a proporre la modificazione della lettera c) del primo comma, e l'aggiunta di un nuovo secondo comma.

Ha proposto, poi, l'aggiunta di una lettera d) al primo comma, perchè — una volta riveduti gli estimi dei terreni e il classamento, e formato il catasto edilizio urbano — sarà logico che, tra gli elementi di valutazione, la Finanza ammetta quest'altro, che è, per definizione, di sua piena fiducia; salvo naturalmente ad essa il fissare i modi di passaggio da reddito catastale a valore capitale.

Da ultimo, occorre che l'articolo 10 precisi, col comma che ha proposto di aggiungere dopo l'ultimo attuale, il medio periodo di riferimento per le quantità di cose mobili.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento che modifica la lettera a) del primo comma, dell'articolo 10, che appunto va posto in relazione al secondo comma aggiunto all'articolo 9.

Per quanto riguarda l'emendamento alla lettera c) dello stesso primo comma, bisogna distinguere la parte relativa al reddito netto, per cui il relatore camerata Brizi, vorrebbe togliere le parole « di cui sono suscettibili », dalla parte relativa al tasso corrente di capitalizzazione. Effettivamente, appare giusta l'osservazione che, quando si dice di tener conto del saggio di capitalizzazione « corrente » nella località in cui gli immobili sono situati, si tiene conto di una situazione di fatto che non esiste. Accetterebbe quindi la

formula così modificata: « del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato », tanto più che la dizione sarebbe uniforme a quella dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 7 agosto 1937 sulla riforma dell'ordinamento tributario.

Questa dizione sarebbe comprensiva anche dell'altra proposta fatta dal relatore, che si possa tener conto, quando la revisione degli estimi catastali dei terreni e dei fabbricati sarà fatta, anche dei redditi che ivi saranno messi in evidenza. Infatti, la frase « di cui gli immobili sono suscettibili », riguarda anche i redditi che appaiono in catasto.

Così non crede necessario aggiungere la lettera d) al primo comma, secondo la proposta del relatore, la quale considera, tra i vari criteri di valutazione, anche quello del catasto, poichè si finirebbe per dare un valore quasi prevalente alla capitalizzazione del reddito, mentre il vero criterio di accertamento è quello del valore venale, corretto dal reddito.

In caso contrario, si farebbe un duplicato dell'imposta fondiaria.

Coglie l'occasione per dichiarare che, alla base della riforma tributaria, vi è un triplice ordine di accertamenti: accertamento del reddito netto agli effetti della ricchezza mobile e della fondiaria e dell'imposta fabbricati; accertamento del valore venale agli effetti dell'imposta sul patrimonio, con parallelismo anche sui trasferimenti e sulle altre imposte che riguardano il valore capitale dei beni; infine, accertamento del reddito lordo agli effetti dell'imposta sull'entrata, che serve spesso come criterio base per stabilire il reddito netto.

Questo triplice ordine di accertamenti porterà la finanza sulla base reale della situazione contributiva.

Dichiara di accettare il comma aggiuntivo proposto dal relatore Brizi, dopo il primo comma, e che riguarda la determinazione del valore dei piccoli fondi rustici di proprietà del contadino.

Per quanto riguarda il comma ultimo che egli ha proposto aggiungere all'articolo 10, circa la consistenza quantitativa delle cose mobili, si tratta di scegliere tra l'ultimo triennio e l'ultimo anno. Teoricamente sarebbe preferibile il triennio, ma praticamente ritiene che l'ultimo anno sia da adottarsi; anche perchè risponde ai desideri dei commercianti, in quanto la fissazione del triennio li obbligherebbe a mantenere in efficienza tutti i registri per fare la media delle consistenze. Quindi lo accoglie così modificato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BRIZI, *Relatore*, ha ritenuto che l'articolo 10 non si riferisse specificamente alle aziende industriali e commerciali, di cui si parla in altro articolo; e per ciò poteva essere forse preferibile il triennio. Certo, stabilire, invece, una data fissa sarebbe imprudente ed illogico. Comprende anche bene che i commercianti non potrebbero essere obbligati a tenere una registrazione triennale, per fare delle medie. È quindi d'accordo che praticamente la media dell'ultimo anno si adotti per le quantità delle cose mobili.

MOLFINO osserva che, se l'articolo 10 si riferisce a tutti i patrimoni, bisogna stabilire la media dell'ultimo anno, a meno che non si voglia distinguere tra patrimoni privati e quelli di aziende commerciali, agricole o industriali. Si è in periodo di prezzi in ascesa, e quindi conviene alla Finanza di prendere come base la media dell'ultimo anno.

BRIZI, *Relatore*, vorrebbe togliersi comunque lo scrupolo che l'ultimo comma dell'articolo 10 sia in contraddizione con l'articolo 9, in cui si dice che la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale dei beni nel triennio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che non vi può essere contraddizione, poichè la valutazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 riguarda la quantità delle cose mobili o delle derrate, mentre nell'articolo 9 si considera la valutazione qualitativa dei beni soggetti all'imposta sul patrimonio.

BRIZI, *Relatore*, in ordine al comma c) dell'articolo 10, vorrebbe pregare il Ministro che restasse inteso, ai fini dell'interpretazione, che con le parole: « di cui gli immobili sono suscettibili » non si allude a quella che tecnicamente si intende per suscettività o suscettibilità; cioè alla ipotesi di altri redditi, in condizioni del bene diverse da quelle ordinarie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, è d'accordo, e si tratta di riferimento alla legge 1937.

PRESIDENTE. In seguito agli emendamenti accettati dal Ministro, l'articolo 10 risulta così formulato:

« Nella determinazione del valore venale in comune commercio dei terreni o dei fabbricati deve tenersi conto principalmente, in quanto sussistano, dei seguenti elementi:

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie,

verificatesi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente;

b) dei valori medesimi attribuiti ad altri beni della stessa località ed in analoghe condizioni;

c) del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato.

« Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per ciò a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponibili sopravvalori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopraredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

« Se si tratta di cose mobili, si deve tener conto dei valori risultanti da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

« Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, si deve tener conto del valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali delle corporazioni, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al giorno della dichiarazione o della rettificazione.

« La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio è determinata sulla base media dell'anno anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione ».

(Si approvano gli articoli 10, 11 e 12).

MAZZINI osserva che, a suo giudizio, il 1° comma dell'articolo 13 è legato all'articolo 10, cioè che tanto i terreni, quanto le case dei fondi rustici abbiano come base di valutazione quella prevista all'articolo 10, lettere a), b), e c).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che l'articolo 10 è stato perfezionato, ma non modificato con l'approvazione degli emendamenti.

MAZZINI nota che la dizione: « valutazione dei fondi rustici » può suscitare qualche preoccupazione. Che cosa si intende nella realtà per fondo rustico? Un appezzamento che costituisce una proprietà, anche se grande, oppure si vuole andare a fare un'analisi pezzo per pezzo? Preferirebbe la formula: « valutazione delle aziende agricole ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si intende il fondo rustico nella sua sintesi. Ad esempio, se un fondo comprende 10 fattorie, non si fa la valutazione fattoria

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per fattoria, ma di tutto il complesso del fondo. Del resto, si tratta di un termine tecnico. In tutte le leggi fiscali si usa la dizione: « fondi rustici ».

MAZZINI rileva che, poichè nel 1° comma dell'articolo 13 si dice: « ivi compresi i fabbricati rurali », sembrerebbe che la loro valutazione si facesse a parte.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La valutazione è comprensiva del valore del fondo. Questo è un chiarimento che va a favore del contribuente.

MAZZINI. Quanto alle scorte morte, di cui si parla nel 1° comma dell'articolo 13, non vorrebbe che vi fossero compresi i prodotti agricoli, i quali evidentemente non possono essere presi in considerazione dal fisco, perchè costituiscono il reddito che non deve essere tassato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. I prodotti che costituiscono il vero reddito dell'azienda non sono scorte morte. Occorre riferirsi alla lettera b) dell'articolo 10. Ci sono usi locali che nella vendita dei fondi comprendono un maggiore o minor numero di scorte vive o morte. Ripete che l'articolo 13 è a favore del contribuente.

MAZZINI nota che il secondo comma dell'articolo 13 è così formulato: « Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima ». Ora, è chiaro che le scorte sono riferite a persona diversa dal proprietario; ma non si comprende a chi si riferiscono le parole: « quest'ultima ».

Rileva che in caso di mezzadria le scorte sono valutate a carico del colono. Prospetta, in proposito, la situazione creatasi in Toscana, dove si son fatti diventare i mezzadri proprietari di metà delle stalle, che prima appartenevano per intero al padrone.

E siccome i mezzadri non avevano danari disponibili, si son fatti diventare debitori dei proprietari, garantendo a questi l'interesse del 3 e mezzo per cento sul bestiame. Sta di fatto che oggi tutte le fattorie di Toscana hanno contadini che sono debitori verso i padroni complessivamente per qualche centinaio di milioni, e nello stesso tempo sono proprietari di metà delle stalle. Ora, in base al secondo comma dell'articolo 13, questi contadini verrebbero a pagare l'imposta patrimoniale, mentre effettivamente hanno un debito che trova la sua origine in un contratto collettivo di lavoro, che ha valore di legge. È necessario quindi che questo debito sia riconosciuto, anche se non è ipotecario, anche se non è registrato, anche se non è soggetto

all'imposta di ricchezza mobile. Si aggiunga che, qualora non fosse riconosciuto agli effetti della tassazione, il minimo di 10 mila lire sarebbe raggiunto per tutti i contadini della Toscana.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene che la questione sia risolta dall'articolo 20. Siccome i crediti sono tassati, nella situazione che si è venuta a creare in Toscana dovrà pagare chi ha il credito. Se il mezzadro ha pagato metà del bestiame e denuncia tanto il bestiame quanto il suo debito, non paga la differenza. Se questa differenza è diventata zero allora paga. In caso contrario paga il proprietario che ha il credito.

MAZZINI. Ma si tratta di un credito sul quale il proprietario non prende gli interessi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non importa, è patrimonio.

MAZZINI osserva che all'ultimo comma dell'articolo 13 si dice: « Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto delle derrate agricole tuttora in possesso del proprietario ».

Ora tali derrate possono essere anche vendute dal proprietario.

BRIZI, *Relatore*, nota a questo proposito che l'ultimo comma dell'articolo 13 va posto in relazione con l'articolo 6, n. 4. Deve, a suo avviso, interpretarsi nel senso che, anche nel caso di azienda, la derrata tuttora in possesso è sempre esclusa dalla valutazione, per la porzione che non è ritenibile in servizio (per esempio, scorta di semente, scorta di mangimi pel bestiame, ecc.) dell'azienda stessa.

Nota, inoltre, circa il primo comma dell'articolo 13, che si era anch'egli preoccupato della valutazione dei fondi rustici, distintamente per ogni fondo. I chiarimenti da lui chiesti e ricevuti dall'Amministrazione, gli tolsero la preoccupazione: la valutazione fatta per ogni fondo, è norma in contrapposizione alla valutazione che si faccia in base a valori venali unitari, cioè per ettaro, moltiplicati per la superficie del fondo espressa appunto in ettari. Così il progresso non è dubbio.

Ma se vuolsi eliminare equivoci possibili di applicazione, tra i termini fondi e unità colturali, potrebbe ora trovarsi altro termine, dopo i favorevoli chiarimenti che il Ministro volle dare.

CAPRI CRUCIANI osserva che, in base alla interpretazione che il Ministro ha dato della espressione: « fondi rustici », bisognerebbe cambiare la formulazione del 1° comma dell'articolo 13. Poichè nel linguaggio

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comune per fondo s'intende il podere o una frazione di azienda, alle parole « per ogni fondo costituente di fatto o per consuetudine una unità culturale » propone sostituire le altre « per unità aziendale ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È evidente che se, in ipotesi, si possiedono quattro fondi in località differenti, assolutamente distinti l'uno dall'altro, bisogna denunciarli tutti e quattro.

CAPRI CRUCIANI. Si dovrebbe, in sede di regolamento, chiarire che l'unità aziendale deve trovare un limite nel territorio del comune o della provincia; ma non userebbe la parola « fondo ».

PRESIDENTE non crede che si possa dare una definizione delle espressioni « unità culturale » oppure « unità aziendale ». Per unità culturale si deve intendere, a suo avviso, quella che forma un ciclo di rotazione. Adoperando le parole « unità aziendale » si potrebbe intendere tutta la gestione dei fondi appartenenti ad una determinata persona, anche se sono posti in comuni differenti.

CAPRI CRUCIANI nota che un fondo non costituisce una unità aziendale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ricorda che in occasione della legge del 1920 sull'imposta straordinaria sul patrimonio fu fatta la stessa enunciazione di principio, che non diede luogo a contestazioni.

Ad ogni modo accetta la seguente formula del 1° comma dell'articolo 13: « La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per unità aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale ».

BRUCHI osserva che l'articolo 6 dà criteri generali sui beni che sono oggetto dell'imposta, mentre l'articolo 13 riguarda più particolarmente le aziende agricole.

Ora, leggendo il n. 4, comma 1° dell'articolo 6, sembra evidente che tutte le attività comprese fino alla parola « merci » si riferiscono alle aziende industriali e commerciali, mentre le scorte vive e morte si riferiscono alle aziende agricole.

PRESIDENTE osserva che i capitali fissi e circolanti si possono riferire anche alle aziende agricole.

DA EMPOLI ritiene che non vi possono essere dubbi, perchè si deve tener presente il n. 11 dell'articolo 7, nel quale si dice che non è soggetta a tassazione ogni altra somma avente carattere di reddito ai fini della ricchezza mobile.

PRESIDENTE ritiene opportuno, all'ultimo comma dell'articolo 13, in luogo

della espressione: « delle derrate agricole » dire: « dei prodotti agricoli », perchè non tutto ciò che il fondo produce può chiamarsi derrata, essendo questo termine riferito alla alimentazione umana.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che per chi acquista, ad esempio, vino non si può parlare di prodotto e di derrata.

CAPRI CRUCIANI rileva che si potrebbe, al 3° comma, sostituire la parola « proprietario » con l'altra « produttore ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, formula nel seguente modo il 3° comma dell'articolo 13:

« Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto dei prodotti agricoli tuttora in possesso del proprietario produttore ».

(*Si approva l'articolo 13 così emendato*).

PRESIDENTE all'articolo 14 il relatore Consigliere nazionale Brizi ha proposto che il 1° comma sia modificato come segue:

« Quando l'usufrutto di terreni, fabbricati ed altri beni immobili sia separato dalla proprietà, è tenuto alla imposta patrimoniale l'usufruttuario, per la quota di imposta afferente al valore dell'usufrutto ».

BRIZI, *Relatore*, ha già illustrato, in sede di discussione dell'articolo 7, le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ha già dichiarato di non poter accettare l'emendamento, ritenendo che l'usufruttuario debba pagare l'imposta patrimoniale complessiva, senza che abbia il diritto di rivalersi verso il proprietario per la quota di imposta afferente al valore della nuda proprietà.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 14, 1° comma, il Consigliere nazionale Da Empoli ha proposto che le parole: « Quando l'usufrutto di terreni, fabbricati ed altri beni immobili sia separato dalla proprietà » siano sostituite dalle seguenti: « Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà ».

DA EMPOLI rileva che la disposizione non considerava i beni mobili. Di qui la ragione del suo emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento e formula nel seguente modo l'articolo 14:

« Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà, è tenuto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'imposta patrimoniale il solo usufruttuario per il valore integrale del cespite.

La stessa norma si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione ».

*(Si approvano gli articoli 14 e 15).*

PRESIDENTE all'articolo 16, comma ultimo, il Relatore Brizi ha proposto che le parole: « la quota annua di capitale relativa » siano sostituite dalle parole: « l'ammontare delle residue quote annue di capitale, relative ».

BRIZI, *Relatore*, osserva che a tale comma va corretto un errore, certamente materiale. Come debito, da detrarre nel caso di mutui di miglioramento agrario, deve detrarsi non già « la quota annua di capitale », ma invece l'ammontare delle residue quote annue di capitale ancora dovute.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

BRIZI, *Relatore*. In ordine all'articolo 16 ricorre, a suo giudizio, utilmente una interpretazione, in connessione con l'articolo 18: cioè, che i debiti ipotecari vengono ammessi in detrazione, per l'intero ammontare, da tutto il patrimonio; e così i debiti chirografari, purchè ben inteso rispondano alle condizioni dell'articolo 18.

MAZZINI teme che la disposizione per cui sono ammessi in detrazione dal valore dei beni immobili i debiti ipotecari possa dar luogo a inconvenienti nel senso che si possano avere tentativi di sottrarsi al pagamento delle imposte, ma nello stesso tempo si possa correre il rischio di veder tassati patrimoni che non esistono.

Manifesta l'impressione che la legge gravi molto sopra l'agricoltura, la quale non si trova nelle condizioni più floride. Ora non gli sembra giusto che, agli effetti della nuova imposta sul patrimonio, non si tenga conto del 5 per cento prelevato sulla proprietà immobiliare terriera, ammesso pure che in cambio siano stati dati, per una finzione contabile, dei titoli. In realtà il prelievo del 5 per cento potrebbe essere equiparato, a suo avviso, ad una vera ipoteca che il Governo ha acceso sulla proprietà immobiliare dei cittadini italiani.

Quanto ai debiti di natura chirografaria, cui ha accennato il Relatore, ritiene che, se si vuole la loro detrazione, bisogna eliminare dall'articolo 18 le parole: « coesistono le seguenti condizioni ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si riserva, quanto ai debiti chirogra-

fari, di fare una dichiarazione in sede di discussione dell'articolo 18.

CAPRI CRUCIANI rileva che gli articoli 15 e 16 danno il criterio per la capitalizzazione dei censi, canoni e livelli, sia ai fini della dichiarazione come cespite attivo, che ai fini della detrazione come passività gravanti i fondi.

Non viene però precisato con quale criterio si possano commutare in denaro i canoni corrisposti in natura. Sarebbe bene, ad evitare dubbi, che la legge contenesse una precisazione in proposito.

*(Si approva l'articolo 16 così emendato).*

PRESIDENTE. All'articolo 17, primo comma, il Consigliere nazionale Molfino ha proposto che sia aggiunto in fine il seguente periodo:

« Tuttavia per i crediti di natura commerciale è ammessa la valutazione in misura inferiore, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelle delle corporazioni ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare l'emendamento, ma che ne terrà conto nelle Istruzioni che saranno emanate. In sostanza il Consigliere nazionale Molfino si preoccupa delle piccole aziende commerciali, i cui crediti si può prevedere che non siano del tutto pagati. A questo inconveniente rimediano però le disposizioni degli articoli 19 e 20.

MOLFINO osserva che, mentre le società anonime, attraverso i loro bilanci, hanno la possibilità di controbilanciare i loro gravami, le medie e piccole aziende verrebbero a trovarsi in una condizione di svantaggio. Ringrazia pertanto il Ministro delle assicurazioni date e non insiste sull'emendamento.

*(Si approva l'articolo 17).*

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, in ordine alle osservazioni già fatte sull'articolo 18 dichiara che le tre condizioni stabilite per la detrazione dei debiti chirografari corrispondono ad esigenze tecniche dalle quali non è possibile prescindere.

In sede di applicazione, però, l'Amministrazione non mancherà di adottare gli opportuni temperamenti.

Così, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei crediti — nelle istruzioni ministeriali in corso di redazione, è stato già riconosciuto che il de-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bitore non può essere chiamato responsabile della mancata denuncia degli interessi da parte del creditore — si è stabilito che, ai fini della detrazione del debito dal patrimonio imponibile, la condizione si deve ritenere senz'altro adempiuta, quando il debitore — nel denunciare il debito di cui chiede la detrazione — abbia indicato gli elementi atti ad individuare il debito stesso ed il creditore, mettendo, così, in grado l'Amministrazione di controllare se quest'ultimo ha dichiarato gli interessi relativi agli effetti dell'imposta mobiliare, ed, in caso negativo, di procedere all'accertamento nei confronti di lui.

Per quanto, poi, riguarda la registrazione degli atti, le istruzioni ministeriali chiariranno che allorché la registrazione non è richiesta, la detrazione potrà essere accordata alla semplice condizione che sia dimostrata la effettiva esistenza del debito.

E poichè la registrazione non è richiesta per i debiti cambiari, la detrazione dei medesimi potrà — a mente di quanto sopra — essere ammessa, senza bisogno di modificare l'articolo 20.

(Si approvano gli articoli 18 e 19).

PRESIDENTE. All'articolo 20 il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto il seguente emendamento: « al secondo comma le parole: « verso banche », sono sostituite con le parole: « verso aziende di credito di cui agli articoli 5 e 41 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta di sostituire alla parola « banche » le altre: « aziende di credito », ma non può accogliere il riferimento agli articoli 5 e 41 della legge 7 marzo 1938-XVI.

Alla fine dello stesso comma sopprimerebbe, poi, le parole: « accertato per lo stesso periodo ».

Il secondo comma risulterebbe pertanto così formulato:

« Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci della azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione, è detratto il valore dei debiti verso aziende di credito e verso fornitori ».

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 20 il Consigliere nazionale Molfino ha proposto il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:*

« Il valore delle merci di cui al comma precedente si calcola sul prezzo medio del

mercato di acquisto e non di quello di rivendita ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettarlo.

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Molfino ha anche proposto di aggiungere alla fine dell'articolo 20 i seguenti commi:

« È detratta altresì l'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali di cui al Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, per le rate ancora da pagare al 1<sup>o</sup> luglio 1940-XVIII.

« È ammessa in detrazione anche l'indennità teorica di licenziamento dovuta ai dipendenti in base alla legge sull'impiego privato od ai contratti di lavoro ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poterli accettare.

MOLFINO osserva che l'emendamento trova la sua giustificazione nella disposizione di cui al primo comma dell'articolo 21, secondo la quale le società commerciali non debbono pagare l'imposta sull'ammontare delle riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi. Ora le piccole aziende, che non hanno un bilancio come le società anonime, dovrebbero avere lo stesso trattamento in ordine all'indennità di licenziamento dovuta ai dipendenti.

LANDI ricorda che nella legge del 1936-XIV sulla modifica delle imposte dirette è stabilito chiaramente che per la detrazione delle indennità di licenziamento occorre che l'importo del licenziamento sia accantonato, che l'accantonamento sia ben definito e che l'importo sia investito in titoli di Stato.

Ora non sembra opportuno modificare questo sistema per una valutazione d'ordine generico relativa alle piccole e medie aziende.

È da rilevare che le grandi aziende devono far fronte a tutti gli oneri sociali, ai quali sfuggono le piccole aziende.

L'approvazione dell'emendamento proposto potrebbe, a suo avviso, determinare una duplice evasione: una nei confronti dello Stato, poichè si farebbe apparire una indennità di licenziamento che non esiste; un'altra nei confronti dei lavoratori, i quali, non avendo le garanzie che derivano dall'accantonamento dell'indennità, quasi sempre non la riscuotono.

BRIZI, *Relatore*, osserva che l'imponibile non è quello che risulta dalle cifre che figurano in bilancio, ma dal conguaglio di esse fatto ai fini dell'imposta di negoziazione.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MOLFINO contesta le affermazioni del Consigliere nazionale Landi in ordine alle piccole aziende, le quali non sfuggono agli oneri sociali, ma trattano i propri dipendenti come collaboratori e danno ad essi più di quanto stabiliscano i contratti di lavoro, e meritano pertanto di essere tutelate. E non è esatto che non sia garantita ai dipendenti l'indennità di licenziamento, perchè le piccole aziende rispondono con i loro capitali e con i loro investimenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che la legge del 1936-XIV prevede cautele, non solo nei riguardi della Finanza, ma anche degli aventi diritto all'indennità.

CERUTTI GIUSEPPE sostiene che anche per i privati debba esser calcolato il debito derivante dall'accantonamento per indennità di licenziamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può accettare l'emendamento perchè, in mancanza della garanzia data dall'accantonamento, sarebbero possibili frodi fiscali. Le società anonime possono esser controllate e quindi non è da temere che sfuggano all'imposta, mentre le aziende private potrebbero sfuggire.

MOLFINO. In conclusione si dà alle società anonime il modo di essere esentate per queste partite attive, mentre le aziende private devono pagare l'imposta.

(*Si approva l'articolo 20 con gli emendamenti accettati*).

MORSELLI avverte che la disposizione contenuta alla fine del 1° comma dell'articolo 21 «non si computano tra le riserve quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi» può dar luogo a contestazioni. Sarebbe opportuno, a suo avviso, precisare il concetto di riserva ordinaria e straordinaria, che è stata variamente interpretata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che questa materia potrà formare oggetto di norme di attuazione della legge.

CENZATO richiama l'attenzione sulle riserve monetarie fatte dalle società anonime e che rappresentano una semplice espressione contabile.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che non se ne tiene conto, perchè costituiscono una rappresentazione fittizia, a cui non corrisponde una consistenza concreta.

PRESIDENTE all'articolo 22 il Consigliere nazionale Fabbrici ha proposto i seguenti emendamenti:

*Dopo il 1° comma, è aggiunto il seguente:*

« Per le società cooperative che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 della tabella allegato B) o 9 della tabella allegato C) del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-Anno XVII, n. 1975, la valutazione dei cespiti immobiliari e mobiliari deve esser fatta in base alle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente, ma in ogni caso l'imponibile non può essere superiore al valore nominale delle azioni o quote sociali versate ».

*In fine del terzo comma, sono aggiunte le parole:* « Quest'ultima disposizione non si applica alle società cooperative »

FABBRICI osserva, in ordine al primo emendamento, che anche le società cooperative sono soggette al Regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975; però le azioni o quote sociali di esse vengono valutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, soltanto nei casi in cui si verifichi l'ipotesi regolata dall'articolo 2 della tabella allegato D) e dall'articolo 9 della tabella allegato C).

Infatti le società cooperative legalmente costituite, rette con i principi e le discipline della mutualità, nel decennio dell'atto di costituzione, quando le azioni abbiano individualmente un valore nominale superiore a lire 100 ed il capitale sociale superi le lire 50.000, pagano l'imposta di negoziazione sul valore nominale delle azioni, che dai registri sociali risultino effettivamente trasmesse durante il semestre precedente al gennaio ed al luglio di ciascun anno. Per tali cooperative, pertanto, non si dà luogo alla valutazione del capitale azionario da parte dei Comitati di borsa o del Collegio peritale. Inoltre le cooperative, nel decennio della loro costituzione, che abbiano le azioni con un valore nominale non superiore a lire 100, e finchè il capitale sociale non superi le lire 50.000, sono esenti dall'imposta di negoziazione. Per tali due categorie non può trovare applicazione l'articolo 22 e la valutazione dei cespiti tassabili dovrebbe essere fatta o in base al bilancio, oppure con il metodo stabilito nell'articolo 19 per le società personali anche di fatto.

Lo stesso articolo 22, 3° capoverso, regola l'ipotesi nella quale la valutazione delle azioni delle società costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni, sia inferiore al capitale sociale sottoscritto e

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

versato ed alle riserve patrimoniali, e stabilisce che si assume come imponibile la suddetta valutazione, senza alcuna riduzione, ma che in ogni caso l'imponibile non può essere inferiore al terzo del capitale sottoscritto e versato. Come è chiaramente spiegato nella relazione ministeriale (pagina 9), il limite minimo di valutazione stabilito nell'articolo 22 è stato fissato in relazione all'articolo 146 del Codice di commercio, che fa obbligo alle ordinarie società commerciali per azioni di deliberare la reintegrazione del capitale o di limitarlo alla somma rimanente, allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale sociale, in mancanza di che, la società è sciolta di diritto. Si presume, pertanto, che il valore effettivo del capitale sociale di una ordinaria società per azioni non possa in nessun caso essere inferiore ad un terzo del valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Ma la disposizione dell'articolo 146 non si applica alle società cooperative, come espressamente stabilisce l'articolo 222 del Codice di commercio, sicchè una società cooperativa può avere un capitale ridotto a meno di due terzi di quello sottoscritto e versato, senza che per ciò sia obbligata a reintegrarlo o a ridurlo alla somma rimanente oppure a sciogliersi.

Al 3° comma dell'articolo 22, pertanto, dovrebbe essere aggiunta la seguente frase: « Questa ultima disposizione non si applica alle società cooperative ». In tal modo viene stabilito che, quando la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione sia inferiore al capitale sottoscritto e versato, si deve assumere come imponibile la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione, qualunque sia l'entità della valutazione stessa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta nella sostanza il secondo emendamento, e sostituisce all'ultima parte del terzo comma, « ma in ogni caso l'imponibile non può essere inferiore al terzo del capitale sottoscritto e versato », la seguente formula: « per le società soggette alla disposizione dell'articolo 146 del Codice di commercio l'imponibile non può essere inferiore al terzo del capitale sottoscritto e versato ».

FABBRICI non insiste sul primo emendamento.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 22, ultimo comma, il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto di aggiungere, dopo la parola: « obbligazionario », le parole: « per il quale peraltro non è applicabile alcun minimo imponibile ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento, ma formula nel seguente modo l'ultimo comma: « Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario, per il quale peraltro non è applicabile alcun minimo imponibile. Qualora detto capitale non sia soggetto, ecc. ».

Dopo il terzo comma aggiunge il seguente: « Ove la società non sia soggetta all'imposta di negoziazione, la valutazione agli effetti della medesima sarà sostituita da quella risultante da certificato peritale, da rilasciarsi ai soli fini dell'imposta sul patrimonio ».

(*Si approvano l'articolo 22 così emendato e l'articolo 23*).

PRESIDENTE. All'articolo 24, n. 2, il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto che dopo la parola: « obbligazioni », siano aggiunte le seguenti: « e quote di partecipazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, conferma che, restando invariata la formula della legge, nelle Istruzioni ministeriali sarà chiarito che la detrazione riguarda anche le quote di partecipazioni, in tutti i casi in cui le medesime hanno natura e funzione analoga a quelle delle partecipazioni azionarie.

SUVICH rileva che la elencazione delle deduzioni indicata all'articolo 24 non può essere tassativa. Ci sono, ad esempio, i titoli esteri che devono essere dedotti in base all'articolo 6, n. 3.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che, evidentemente, all'elencazione dell'articolo 24 vanno aggiunte le deduzioni già stabilite con gli articoli precedenti.

SUVICH fa presente anche che va detratta quella parte di capitale di società italiane, che è situata all'estero.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, nota che ciò risulta dalla dizione dell'articolo 2.

SUVICH avverte che non c'è nessuna indicazione sui criteri di valutazione di queste proprietà estere, da detrarre.

Ad esempio, per le azioni si potrebbe prendere l'importo per cui sono in bilancio o il valore del mercato, secondo che l'uno o l'altro sia inferiore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, prende nota del rilievo, per le norme esecutive.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 24 il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che, dopo il n. 3, sia aggiunto il seguente n. 4: « l'importo delle quote di capitale esistente in contanti, a risparmio od in conto corrente, a sensi dell'articolo 7, nn. 7, 8 e 9.

PASCOLATO osserva che l'emendamento verrebbe incontro alle società di prima costituzione. In sostanza, siccome per le somme in contanti o in conto corrente è prevista l'esenzione dall'imposta, potrebbe sembrare logico estendere questa esenzione anche ai capitali che siano in possesso di aziende e società, le quali, tassate in base ai bilanci con le norme stabilite già per l'imposta di negoziazione, non potrebbero usufruire di tale vantaggio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, prega di non insistere sull'emendamento.

PASCOLATO non insiste.

MAZZINI vorrebbe conoscere la sorte delle obbligazioni emesse all'estero da una società italiana.

CERUTTI GIUSEPPE osserva che in base alle norme vigenti, non possono circolare in Italia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, avverte che ci sono delle eccezioni a queste norme, perchè le obbligazioni possono essere ricomprate dalle società. Si tratta di una questione che deve essere esaminata con le dovute cautele. La legge non consente ai cittadini italiani di possedere obbligazioni estere; però siccome queste sono cadute in possesso dell'Istituto Nazionale dei cambi, il quale è venuto incontro ai cittadini che volevano liberarsene, consentendo il riscatto, la società che ne ha fatto l'acquisto si è tolto un debito, ma ha aumentato la sua consistenza patrimoniale.

MAZZINI rileva che, anche ammesso che qualche società sia riuscita a riassorbire una parte delle obbligazioni emesse, in realtà esistono ancora obbligazioni all'estero.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ma non sono in possesso di cittadini italiani.

MAZZINI osserva che in base all'articolo 26 le società devono pagare l'imposta sull'ammontare delle obbligazioni da loro emesse, con diritto di rivalsa verso i creditori.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ripete che questa materia va attentamente esaminata. Il principio generale è quello dell'assoggettabilità all'imposta; i casi che si discostano dalla normalità non possono essere disciplinati se non in sede di norme di applicazione della legge.

(Si approvano gli articoli 24 e 25).

CERUTTI GIUSEPPE, in ordine all'articolo 26 vorrebbe esprimere il pensiero del risparmiatore, che ha investito il proprio denaro a reddito fisso. Non discute se sia giusto il diritto di rivalsa, ma vi sono ragioni di equità e anche di ordine morale che militano a favore degli obbligazionisti, tanto è vero che una importante società anonima ha rinunciato a colpire con la nuova imposta le obbligazioni, assumendola a carico del proprio bilancio.

Vi è un tipo di obbligazioni sottoscritte nell'anteguerra, che furono valutate dalla società 500 lire oro e che sono rimborsate a 500 lire allineate. Vi è poi il periodo dal 1926 al 1934, durante il quale, per andare incontro alle esigenze delle anonime, il Governo ha rinunciato per ben otto anni alla applicazione della tassa di ricchezza mobile sulle obbligazioni emesse. Questo denaro, valutato a quota monetaria 1927, ha permesso, in seguito all'allineamento del 1936, di fare notevoli rivalutazioni sugli impianti, nei quali era stata investita una parte del denaro azionario e una parte anche notevole del denaro fornito dalle obbligazioni. Si sono conseguentemente ripartite azioni gratuite a favore del capitale azionario, mentre il capitale obbligazionario ha avuto nel frattempo l'imposta del 10 per cento sui titoli al portatore e oggi si troverebbe svalutato dell'8,33 per cento, del 10 per cento, e del 12,5 per cento.

Ha creduto in questa sede di richiamare l'attenzione sopra il criterio di equità che le anonime devono adottare di fronte ai propri obbligazionisti, allorché la retribuzione dei loro dividendi sulle azioni vecchie e sulle nuove supera di gran lunga l'interesse corrisposto al capitale obbligazionario.

Una parola vorrebbe spendere a favore delle obbligazioni fondiari, di cui è nota la situazione. Il risparmio sente il loro peso. Esse fruttavano il 6, il 5 ½ e il 5 per cento, mentre oggi, in seguito all'applicazione di questa legge, verranno a fruttare il 3,10 per cento. Si tratta di titoli che, in forma semi forzosa, sono stati convertiti tutti al tasso del 4 per cento nel 1934. Raccomanda al Ministro che sia tenuta presente la sorte dei possessori di queste obbligazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, risponde che, coerente alla promessa fatta al camerata De Capitani e agli altri rappresentanti degli istituti di credito fondiario, mentre non può ammettere l'esenzione delle cartelle fondiari, creando un settore di esenzione non compatibile con la generalità dell'imposta, assicura che le car-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

telle fondiarie saranno sollevate dall'onere della tassazione del 10 per cento.

CERUTTI GIUSEPPE. È già qualche cosa.

PASCOLATO osserva che in relazione all'articolo 26, non si richiede alcuno specifico emendamento, ma il testo lascia perplessi in quanto stabilisce il pagamento dell'imposta in via di rivalsa « per ogni altro titolo di credito ».

La estensione della portata di una interpretazione letterale di tale norma è senza dubbio assai grave; il legislatore non ha certo pensato di estendere tale modalità di pagamento, ad esempio, alle cambiali, alle fedi di credito, ai *warrants* ed a tutta la serie dei titoli all'ordine, ma evidentemente ha voluto riferirsi ai titoli che, pure avendo la natura delle obbligazioni, non ne hanno in effetto il nome.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, preciserà in sede di norme di attuazione l'esatta portata della dizione « ogni altro titolo di credito », nel senso accennato dal Consigliere Pascolato.

CENZATO osserva che resterebbe da chiarire la questione dei mutui di pubblica utilità. Come è noto, di fronte a questi mutui, sono emesse sempre obbligazioni. Si avrebbe la preoccupazione che, in base al primo comma dell'articolo 26, gli enti potessero per il contratto di mutuo esercitare il diritto di rivalsa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per il criterio della generalità che informa la nuova legge tutte le obbligazioni sono soggette ad imposta, tranne quelle che siano coperte dall'impegno già in passato assunto dallo Stato di esenzione da « ogni imposta presente e futura ».

(*Si approva l'articolo 26*).

PRESIDENTE. I Consiglieri nazionali Mezzetti Nazareno e Ciardi hanno proposto i seguenti emendamenti:

All'articolo 27, le parole: lire diecimila, sono sostituite con le altre: lire ventimila.

L'articolo 29, è sostituito dal seguente:

« L'imposta sui valori patrimoniali netti determinati ai sensi degli articoli precedenti è applicata nella seguente misura: 0.50 per cento da lire 20,000 a 10,000,000; 0.75 per cento da 10,000,000 a 50,000,000; uno per cento da 50,000,000 in avanti ».

MEZZETTI NAZARENO dichiara di essere stato indotto, insieme con il camerata

Ciardi, a presentare gli emendamenti dal desiderio di andare incontro alle categorie più modeste della proprietà italiana, elevando da lire 10.000 a lire 20,000 il minimo imponibile, e di tutelare l'interesse dello Stato, graduando l'imposta a seconda dell'entità del patrimonio.

Data la composizione della proprietà italiana, essa sarebbe colpita quasi interamente dalla nuova imposta. Si consideri la situazione dei piccoli proprietari di montagna, i quali lentamente abbandonano le proprie terre, con grave danno dell'economia nazionale.

È evidente poi il senso di equità e di giustizia che consiglia di aumentare progressivamente la misura dell'imposta per i patrimoni superiori a lire 50,000.

CIARDI ritiene che esentare dall'imposta i patrimoni inferiori alle 20,000 lire sia un atto di umana solidarietà e risponda al criterio di non inaridire le fonti della ricchezza nazionale, soprattutto in relazione allo spopolamento delle montagne, che si accentuerebbe qualora i piccoli proprietari fossero colpiti da una nuova imposta.

Non crede che vi dovrebbe essere difficoltà ad aiutare i piccoli proprietari, quando tutta la ricchezza rappresentata dagli oggetti di abbigliamento e di ornamento personale sfugge alla tassazione.

MOLFINO si associa alla proposta di portare da lire 10,000 a lire 20,000 il minimo imponibile. Lo Stato, del resto, ha già dimostrato di voler venire incontro ai piccoli redditi dei lavoratori, esentando quelli non superiori alle 2,000 lire dalla tassa di ricchezza mobile. Ora il reddito di 2,000 lire capitalizzato al 5 per cento corrisponde a lire 40,000 di patrimonio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, sarebbe lieto di poter accedere ai motivi sentimentali che hanno determinato gli emendamenti dei camerati Mezzetti e Ciardi; ma, in materia di tassazione, il criterio di valutazione deve basarsi sulla realtà della imposta e sulla generalità.

Osserva che, di fronte alle esigenze superiori dello Stato, qualora si fossero aumentate le aliquote delle imposte esistenti, anche le più piccole particelle di beni, appartenenti alla gente di montagna, che è nel cuore di tutti gli italiani e che presidia le nostre frontiere, non sarebbero state escluse.

Come ha già dichiarato, l'esenzione dalla nuova imposta dei patrimoni che non raggiungono le 10,000 lire non costituisce un vero e proprio minimo imponibile; si tratta solo di un limite al disotto del quale la finanza non

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ritiene di aver convenienza ad esigere l'imposta.

La contropartita di una imposta progressiva non è tecnicamente applicabile, perchè si avrebbe questo assurdo: il proprietario di cinque fondi del valore di lire 100,000 ciascuno con imposta progressiva paga l'aliquota su ogni singolo fondo, mentre pagherebbe un'imposta assai superiore se effettuata in forma non progressiva sulla somma globale di 500,000 lire.

La nuova imposta sul patrimonio ha un carattere reale e, dal punto di vista sociale, è particolarmente efficace in quanto crea una discriminazione fra il reddito fondato e il reddito non fondato, fra il reddito di capitale e quello di lavoro.

Mentre questi due redditi nell'imposta complementare hanno uguale trattamento, nell'imposta patrimoniale trovano un correttivo. Questa infatti costituisce praticamente un'imposta progressiva sui redditi fondati e quindi viene a correggere le sperequazioni dell'imposta complementare, la quale tratta alla stessa stregua redditi di capitale e di lavoro. In questo senso l'imposta patrimoniale è socialmente equa.

MEZZETTI NAZARENO dichiara di non condividere le premesse teoriche della nuova imposta. In realtà il reddito del piccolo proprietario di montagna o dell'artigiano non è frutto del patrimonio, ma è in massima parte frutto del lavoro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che non si tiene conto nella legge del reddito di lavoro.

MEZZETTI NAZARENO obietta che la piccola proprietà di montagna, qualora non si tenga conto del lavoro, non vale niente. Ora sarebbe opportuno, a suo avviso, non dare al popolo italiano la sensazione che sono tassati nello stesso modo il piccolo patrimonio valutato 10,000 e quello cospicuo valutato 100 milioni.

Non insiste, peraltro, negli emendamenti presentati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, desidera che sia ben chiaro che l'unico caso, quello del piccolo proprietario, in cui applicando rigidamente la norma si sarebbe gravato sui proventi di lavoro, ha trovato un correttivo nella legge.

Quanto agli oggetti di abbigliamento e di ornamento personale, ripete che la tassazione è praticamente impossibile.

(Si approvano gli articoli 27, 28 e 29).

PRESIDENTE. All'articolo 30, comma terzo, il Consigliere nazionale Molino ha proposto il seguente emendamento:

*Al comma terzo, dopo le parole: entro il 29 febbraio 1940-XVIII, sono aggiunte le seguenti: riferendo, per le aziende industriali e commerciali di cui all'articolo 19, il calcolo della consistenza dei singoli elementi attivi e passivi alla data del 31 dicembre 1939-XVIII*

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che l'emendamento è assorbito da altro accettato precedentemente all'articolo 10, su proposta dal Relatore, per cui la dichiarazione si fa in base alle consistenze dell'ultimo anno.

(Si approva l'articolo 30).

MAZZINI vorrebbe che all'articolo 31, secondo comma, dopo le parole: «per ogni altro cespite», si aggiungessero le altre: «soggetto a denuncia». Altrimenti potrebbe sembrare che si dovessero denunciare tutti i cespiti i quali non siano stati oggetto di accertamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può accettare l'emendamento perchè all'articolo 38, modificato dalla finanza, si ammette che si possa anche non fare la denuncia per i beni già assoggettati al prestito redimibile 5 per cento.

(Si approva l'articolo 31).

CAPRI CRUCIANI vorrebbe che la denuncia per i beni immobili, anzichè nel luogo ove sono situati, avvenisse nel luogo del domicilio del proprietario. Gli Uffici potrebbero comunicarsi le informazioni, in modo che la pratica possa essere regolarmente espletata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, avverte che lo stesso criterio della legge si è seguito per l'imposta fondiaria, che è legata agli uffici distrettuali. Ci sono ragioni tecniche che non consigliano di accettare la proposta.

(Si approvano gli articoli dal 32 al 37).

PRESIDENTE all'articolo 38 lo stesso Ministro delle finanze ha proposto di aggiungere il seguente comma: «Quando il contribuente abbia omissso di presentare la dichiarazione relativamente a beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, le eventuali rettifiche degli Uffici per la determinazione dei relativi valori in via definitiva non daranno luogo ad applicazione di penalità».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MAZZINI ritiene che l'aggiunta, non sia favorevole al contribuente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che l'aggiunta rende facoltativa la dichiarazione per i soli beni già assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, e ciò al fine di ridurre la mole delle denunce, con la possibilità di una tacita conferma di valori provvisori, senza pericolo, per i contribuenti, di incorrere in penalità in seguito alla determinazione dei valori definitivi.

*(Si approva l'articolo 38 emendato).*

PRESIDENTE. All'articolo 39 il Consigliere nazionale Spinelli Domenico ha proposto che dopo il primo comma, sia aggiunto il seguente:

« Tale valutazione sarà adottata dalla Finanza anche in tutti i casi (trasferimenti successioni, ecc.) nei quali si dovrà procedere ad un accertamento di valore durante il triennio ».

SPINELLI DOMENICO osserva che l'emendamento tende ad evitare che, in caso di trapasso di proprietà, sorgano discussioni tra il fisco ed il contribuente. Accertato un valore, sembra che si possa prenderlo per base per tutti i trasferimenti. Ciò costituirebbe una semplificazione straordinaria anche per tutte le tasse di successione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, pur dichiarandosi favorevole al principio enunciato, non può accettare l'emendamento, in quanto dovrebbe essere inserito nella legge sul registro e non in quella sul patrimonio.

Si potrà dare per norma agli Uffici del registro, di tenere per buoni gli accertamenti fatti.

*(Si approva l'articolo 39).*

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Da Empoli ha proposto che l'articolo 40 sia sostituito dal seguente:

« Le variazioni relative al soggetto dell'imposta e le variazioni che rappresentino aumenti o diminuzioni — indipendenti da variazioni di prezzi — di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini dell'imposta dal primo giorno di detto mese ».

DA EMPOLI osserva che la dizione proposta chiarisce, senza possibilità di equivoci, il contenuto dell'articolo 40.

THAON DI REVEL *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

*(Si approvano gli articoli 40, 41, 42 e 43).*

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Da Empoli ha proposto il seguente articolo 43-bis:

« Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare sarà compresa, tra le spese deducibili, l'imposta sul patrimonio di cui alla presente legge ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'articolo aggiuntivo.

*(Si approva l'articolo 43-bis).*

PRESIDENTE. All'articolo 44 il Consigliere nazionale Molfino ha proposto di aggiungere in fine i seguenti commi:

« Tuttavia non si procederà ad applicazione nè della sopratassa, nè della ammenda di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 17 settembre 1931-IX, n. 1608, nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 19 che abbiano ommesso di presentare la prima dichiarazione nei termini prescritti dagli articoli 30 e 33, quando il patrimonio soggetto ad imposta venga definitivamente fissato in misura non superiore alle lire 12,000.

« Quando il patrimonio medesimo venga invece fissato definitivamente in misura superiore alle lire 12,000 ma non eccedente le lire 15,000 è applicabile soltanto la sopratassa e non anche l'ammenda di cui al predetto articolo 15 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta in sostanza l'emendamento Molfino, ma formula nel seguente modo l'articolo 44:

« Nella prima applicazione del presente decreto, sono esonerati dalla sopratassa i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione, quando dall'accertamento definitivo risulti un valore non superiore alle lire 15,000, qualunque sia il valore da essi denunciato. Ove, invece, la prima dichiarazione sia stata omissa, e il patrimonio definitivamente accertato risulti non superiore alle lire 12,000, si fa luogo all'applicazione della sola sopratassa, con esclusione dell'ammenda.

*(Si approvano gli articoli dal 44 al 47, ultimo del disegno di legge).*

PRESIDENTE. Il Relatore, Consigliere nazionale Brizi, ha proposto la seguente mozione:

« La Commissione generale del bilancio — approvando la conversione in legge del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione della imposta ordinaria sul patrimonio — esprime il voto al Ministro delle finanze affinché gli studi così opportunamente da lui ordinati, siano il più sollecitamente possibile, e nella misura che il bilancio potrà consentire, tradotti in provvedimenti compensativi, atti soprattutto ad eliminare le più alte punte sperequative dei tributi, e particolarmente a temperare le più gravi sperequazioni delle sovrimposizioni

comunale e provinciale sui terreni e sui fabbricati, le quali turbano Stato e contribuente insieme ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettarla.

*(Si approva la mozione).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 20,15.**





**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 (463)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio (460)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, portante istituzione d'una imposta ordinaria sul patrimonio, con le seguenti modificazioni:

*Al titolo del Capo I:* Soggetto dell'imposta è sostituito il titolo: Definizione dell'imposta.

*Dopo l'articolo 2 è aggiunto il titolo:* Capo II. — Soggetto dell'imposta.

*Dopo l'articolo 5, il Capo II diventa Capo III.*

*All'articolo 6, il n. 3 è sostituito dal seguente:*

I titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli posseduti da Società regolarmente costituite per le quali tali titoli formino oggetto della loro normale attività, ovvero siano emessi da Società estere aventi oggetto simile o connesso alla normale attività delle Società nazionali che li possiedono.

*All'articolo 7, n. 6, le parole:* in quanto siano dichiarati esenti, *sono sostituite con le altre:* dichiarato esente.

*Allo stesso articolo 7, il n. 9 è modificato come segue:*

9°) Il denaro contante; gli oggetti di arredamento, di abbigliamento e di ornamento personale, quando non formino oggetto di industria o commercio.

*Dopo l'articolo 8, il Capo III diventa Capo IV.*

*All'articolo 9 è aggiunto il seguente 2° comma:*

Tuttavia, per la prima dichiarazione agli effetti del presente decreto, la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale nel quinquennio precedente.

*All'articolo 10, 1° comma, la lettera a) è modificata come segue:*

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie, verificatisi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente.

*La lettera c) dello stesso primo comma dell'articolo 10 è modificata come segue:*

c) del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato.

*Dopo il 1° comma dello stesso articolo 10 è aggiunto il seguente:*

Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per ciò a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponibili sopravalori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopraredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

*Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 10 è aggiunto il seguente:*

La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio è determinata sulla base della media dell'anno anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione.

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per unità aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale.

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto dei prodotti agricoli tuttora in possesso del proprietario produttore.

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà, è tenuto all'imposta patrimoniale il solo usufruttuario per il valore integrale del cespite.

La stessa norma si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

*All'articolo 16, comma ultimo, le parole: la quota annua di capitale relativa, sono sostituite dalle parole: l'ammontare delle residue quote annue di capitale, relative.*

*Il secondo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione, è detratto il valore dei debiti verso aziende di credito e verso fornitori.

*Allo stesso articolo 20, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:*

Il valore delle merci di cui al comma precedente si calcola sul prezzo medio del mercato di acquisto e non di quello di rivendita.

*All'articolo 22, 3° comma, le parole: in ogni caso, sono sostituite dalle parole: per le società soggette alla disposizione dell'articolo 146 del Codice di commercio.*

*All'articolo 22, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente:*

Ove la società non sia soggetta alla imposta di negoziazione, la valutazione agli effetti della medesima sarà sostituita da quella risultante da certificato peritale, da rilasciarsi ai soli fini dell'imposta sul patrimonio.

*All'articolo 22, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario per il quale peraltro non è applicabile alcun minimo imponibile. Qualora

detto capitale non sia soggetto ad imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione è fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre antecedente all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

*Dopo l'articolo 26, il Capo IV diventa Capo V.*

*Dopo l'articolo 29, il Capo V diventa Capo VI.*

*Dopo l'articolo 34, il Capo VI diventa Capo VII.*

*All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:*

Quando il contribuente abbia ommesso di presentare la dichiarazione relativamente a beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, le eventuali rettifiche degli uffici per la determinazione dei relativi valori in via definitiva non daranno luogo ad applicazione di penalità.

*Dopo l'articolo 38, il Capo VII diventa Capo VIII.*

*L'articolo 40, è sostituito dal seguente:*

Le variazioni relative al soggetto dell'imposta e le variazioni che rappresentino aumenti o diminuzioni — indipendenti da variazioni di prezzi — di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini dell'imposta dal primo giorno di detto mese.

*Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente articolo 43-bis:*

Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sarà compresa, tra le spese deducibili, l'imposta sul patrimonio di cui alla presente legge.

*All'articolo 44, è aggiunto in fine, il seguente comma:*

Nella prima applicazione del presente decreto, sono esonerati dalla sopratassa i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione, quando dall'accertamento definitivo risulti un valore non superiore alle lire 15,000, qualunque sia il valore da essi denunciato. Ove, invece, la prima dichiarazione sia stata omissa, e il patrimonio definitivamente accertato risulti non superiore alle lire 12,000, si fa luogo all'applicazione della sola sopratassa, con esclusione dell'ammenda.